

Operazioni societarie

# Cessione clientela: cessione di azienda o singolo bene? Possibile tassazione

di **Simone Bottero** - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

La cessione di clientela da parte di società richiede alcune considerazioni preliminari. In generale, si considera "ramo d'azienda" la parte dell'impresa che presenti le seguenti caratteristiche:

- organizzazione dei beni e delle persone che la compongono;
- idoneità della stessa alla realizzazione di una determinata attività.

Così come è rilevabile dalla giurisprudenza (Corte Giustizia CE 13 ottobre 1992, n. 50/91; Cassazione 25 gennaio 2002, n. 897; Cassazione 10/07/2003, n. 206).

L'operazione di cessione del c.d. "pacchetto clientela" potrebbe essere considerata come cessione di ramo di azienda nell'ipotesi in cui il portafoglio clienti, interamente considerato, costituisca un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva. In tal caso, l'operazione sarà trattata nel modo seguente;

- esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972;
- soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale.

Nel caso non fosse considerata cessione di ramo d'azienda, ma cessione di un singolo bene, l'operazione sarà tratta come segue:

- imponibile ai fini IVA, con applicazione dell'aliquota vigente;
- soggetta all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

## **Distinzione tra cessione d'azienda e di singoli beni: come fare**

La Corte di Cassazione, nella sentenza 8 maggio 2013, n. 10740 ha affermato che la distinzione tra un atto di cessione di singoli beni aziendali (soggetto ad IVA) e un atto di cessione di azienda (soggetto ad imposta di registro), non può basarsi solo sul solo esame della volontà delle parti. Invece, è necessario verificare, dal punto di vista oggettivo, se i beni ceduti siano dotati di un'effettiva organizzazione tale da renderli idonei, nel loro complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva.

### Cessione d'azienda

In sostanza, a seguito di un atto, qualificato dalle parti come "cessione d'azienda" e assoggettato ad imposta di registro, l'Agenzia delle Entrate ha negato la correttezza della qualificazione e ha ritenuto che la fattispecie effettivamente realizzata fosse una cessione di singoli beni aziendali, da assoggettare ad IVA.

La C.T. Reg. ha dato ragione in quanto l'atto esprimeva chiaramente la volontà di realizzare una cessione d'azienda, avendo le parti anche previsto il patto di non concorrenza.

A seguito del ricorso in Cassazione, i Giudici hanno ricordato che, a norma dell'art. 2555 c.c., si configura una cessione d'azienda anche ove il trasferimento abbia ad oggetto solo alcuni dei beni che componevano l'originaria compagine aziendale, purché i beni ceduti abbiano mantenuto un'organizzazione autonoma, idonea a consentire al cessionario di esercitare un'attività d'impresa.

Pertanto, la Corte proseguendo l'analisi ritiene che non sia sufficiente, nel valutare la natura dell'atto, esaminare la volontà delle parti (come fatto dalla C.T. Reg.), ma è necessario, invece, valutare se effettivamente la cessione della parte di beni operata nel caso concreto abbia carattere tale da configurare un insieme autonomo, idoneo all'esercizio dell'attività produttiva. In sintesi, i Giudici supremi hanno sentenziato che il giudice di secondo grado non ha sufficientemente chiarito per quale motivo abbia ritenuto che i beni ceduti dovessero considerarsi parte di un'unitaria organizzazione aziendale, nonostante i numerosi elementi in contrasto con tale qualificazione, come, ad esempio, il fatto che i macchinari ceduti fossero di modesta entità e la cessione concernesse in realtà solo alcuni marchi.

### Cessione del c.d. "pacchetto clientela" è un singolo bene?

La sentenza richiamata nel precedente paragrafo chiarisce in modo chiaro e inequivocabile che la cessione di macchinari di modesta entità insieme a un bene prevalente, quali i marchi, non possa essere considerata cessione di ramo di azienda, ma bensì cessione di singolo bene.

### Cessione pacchetto clientela

La cessione del c.d. "pacchetto clientela" è da considerare come cessione di un singolo bene in quanto i clienti non sono un'effettiva organizzazione tale da renderli idonei, nel loro complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva. In particolare, la cessione del portafoglio clienti, ad avviso dello scrivente, ha natura immateriale e rientra a pieno titolo nel "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273". Infatti, i clienti possono essere fatti rientrare nell'art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. codice della proprietà industriale) il quale recita:

"Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete."

### Come procedere e trattamento contabile e fiscale

La società, che cede la clientela, dovrà stipulare un accordo di riservatezza con la potenziale cessionaria al fine di consentire l'analisi dei clienti, un possibile accordo preliminare e la scrittura privata finale.

Naturalmente, sia il cedente sia il cessionario dovranno effettuare una valutazione del portafoglio clienti.

In particolare, il cedente dovrà determinare il **valore dei clienti**, individuando il margine lordo industriale dai medesimi prodotto in un anno. Solitamente, come avviene nelle farmacie in cui si applica un coefficiente al fatturato, anche nell'ipotesi di cessione clientela, il cedente moltiplicherà il margine lordo industriale per un numero di anni nel corso dei quali si ritiene che i clienti ceduti potranno riprodurre il medesimo margine.

Il cedente, in base a quanto esposto precedentemente, emetterà fattura con l'applicazione dell'IVA vigente e applicherà l'imposta di registro in misura fissa per la registrazione della scrittura privata finale.

Il cedente registrerà la fattura, iscrivendo la cessione di clientela come ricavo. Il cessionario rileverà la fattura, riclassificando l'investimento in B I 3 come bene immateriale. L'ammortamento sarà impostato secondo quanto pattuito nella scrittura privata.

### Possibili sanzioni

È importante, in ogni caso, far presente alla società i possibili rischi.

Come riportato precedentemente, si ricorda che la cessione di beni è soggetta all'IVA, mentre la cessione d'azienda ne è esclusa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972. Quest'ultima, però, è un **negozio giuridico** soggetto all'obbligo di registrazione (a cui si applica l'imposta proporzionale di registro 3%), per il principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Pertanto, se l'Amministrazione finanziaria riqualifica un atto di cessione di singoli beni in una cessione d'azienda, viene sanzionata l'omessa registrazione dell'atto attraverso l'applicazione dell'imposta di registro e viene altresì irrogata la sanzione amministrativa dal 120% al 240% ex art. 69 del D.P.R. n. 131/1986. Al cessionario, invece, è disconosciuta la detrazione dell'IVA che ha indebitamente corrisposto sull'acquisto dei singoli beni.

Ciò, peraltro, non lede il **principio di neutralità dell'IVA**, atteso che in questo caso la cessionaria è da parificare al consumatore finale che deve sopportare per intero il peso dell'imposta in quanto soltanto il prestatore di servizi o il cedente di beni va considerato di fronte alle autorità tributarie debitore dell'IVA. Il cessionario ha, invece, sia pure erroneamente, pagato al cedente l'IVA non dovuta, ma non sorge in capo allo stesso il diritto alla detrazione, potendo richiedere solo nei confronti del cedente il pagamento di un indebito di cui lo stesso cedente può, a sua volta, chiedere, nei limiti della decadenza e prescrizione, il rimborso al Fisco.